ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

- ROMA -

RICORSO CON ISTANZA DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 C.P.A.

in favore dell'avv. Laura Vassallo, nata a Agrigento il 05.01.1986, (c.f.: VSSLRA86A45A089c), autodifesa nonchè elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luigi Fontanella, in Gela, vico Cappadonna, n. 20, (c.f.: FNTLGU69P13D960W), dal quale è rappresentata e difesa per mandato in calce al presente atto, disgiuntamente; la Pec alla quale ricevere le notifiche e le comunicazioni del procedimento è: luigifontanella@legalmail.it

CONTRO

il Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore;

la Commissione interministeriale RIPAM, in persona del legale rappresentante pro tempore;

Formez PA - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per L'Ammodernamento delle P.A., in persona in persona del legale rappresentante pro tempore;

E NEI CONFRONTI

dell'avv. Catalano Adriana, nata a Enna il 15.07.1988 ed ivi residente in Calascibetta Vico Romano n. 11, (c.f. ctldrn88l55c342P) PEC: avv.adrianacatalano@pec.it;

PER L'ANNULLAMENTO,

previa sospensione cautelare, anche "inaudita altera parte" ex art. 56 c.p.a., - della graduatoria definitiva di merito, e del relativo provvedimento di

approvazione, adottata ai sensi dell'art. 8, comma 1, del bando di concorso per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n. 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio del Processo, Codice PA - Distretto della Corte di Appello di Caltanissetta per n. 38 unità (di cui 4 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati), pubblicata in data 15.6.2024 (all. 1), nella parte in cui non include la ricorrente tra i candidati vincitori a causa della mancata attribuzione del punteggio ad essa legittimamente spettante (punti 3,00, per il voto di laurea magistrale in giurisprudenza della durata quinquennale, di 110 e lode, siccome previsto dall'art. 6, c. 3 lett. a) del bando di concorso; punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di avvocato, siccome previsto dall'art. 6, c. 3 lett. c) del bando di concorso (all. 2); titolo di preferenza previsto dall'art. 9 lett. e) del bando di concorso per maggior numero di figli a carico);

- del bando di concorso (in GURI n. 62 del 2021) ove e nelle parti in cui dovesse ritenersi lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;
- dell'avviso del 17 giugno 2024, pubblicato in data 19 giugno 2024, prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID, recante il provvedimento di assunzione dei vincitori di concorso, con il "Codice PA" per il distretto di Corte d'appello di Caltanissetta Codice CL e dei relativi avvisi di convocazione (all. 3);
- del Provvedimento del Ministero della Giustizia del 27.06.2024 di approvazione per lo scorrimento della graduatoria e assunzione vincitori del Ministero della Giustizia, e della relativa graduatoria allegata (all. 4);
- del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori alla prova scritta per il Distretto della Corte d'Appello di Caltanissetta Codice CL ;

- ove occorra e per quanto di ragione, degli atti, non conosciuti alla parte ricorrente relativi all'attribuzione del punteggio ai candidati idonei e vincitori per il Distretto della Corte d'appello di Caltanissetta, Codice CL ivi inclusi gli atti relativi all'odierna parte ricorrente, sulla base dei quali è stata stilata la graduatoria di merito dei vincitori impugnata;
- di ogni provvedimento e/o avviso, non conosciuti, diretti all'assunzione dei concorrenti dichiarati vincitori nella graduatoria finale di merito impugnata, pur aventi punteggi inferiori a quello legittimamente spettante alla ricorrente, e dai contratti d'impiego eventualmente stipulati;
- di tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorché non conosciuti e/o notificati all'odierna ricorrente, ivi inclusi (i) il verbale con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori, (ii) il verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei, (iii) la graduatoria degli idonei per il medesimo concorso relativo al distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (iv) il verbale con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio; (v) tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi presso il Distretto di interesse; (vi) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;

E PER LA CONDANNA

di tutti gli Enti intimati (ognuno per le proprie competenze) al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli conseguito dalla ricorrente e comunque ogni altra misura idonea che disponga inclusione della stessa nella graduatoria di merito impugnata tra i vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Caltanissetta e l'assunzione con contratto a tempo determinato a decorrere dal 30.6.2024;

- di tutti gli Enti resistenti (ognuno per le proprie competenze) di disporre, a seguito dell'inserimento in graduatoria della ricorrente tra i candidati vincitori, l'assunzione della stessa con contratto a tempo determinato a decorrere dal 30.6.2024;
- nonché per la declaratoria dell'obbligo delle amministrazioni intimate di porre in essere tutti gli atti consequenziali, al fine di consentire alla ricorrente di conseguire l'attribuzione del punteggio aggiuntivo legittimamente spettante (art. 6. comma 3, lett. a), c) del bandi di concorso), nonchè l'assunzione della ricorrente con contratto a tempo determinato a decorrere dal 30.6.2024

E CON RISERVA DI MOTIVI AGGIUNTI

in esito al deposito dei documenti oggetto dell'istanza istruttoria

FATTO

La ricorrente, in possesso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01), della durata di cinque anni, conseguita presso l'Università di Cattolica del Sacro Cuore di Milano (all. 7), con domanda spedita on line il 06 aprile 2024 (all. 5), sul sito inPA, partecipava al citato concorso per il profilo di Addetto all'Ufficio del Processo, Codice CL - Distretto della Corte di Appello di Caltanissetta per n. 38 unità (di cui 4 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati).

Con codice candidatura n. KA9RB8PVB5, la ricorrente veniva convocata alla successiva prova scritta, presso il Centro Fiera del Sud della Città di Siracusa, in Viale Epipoli, 250, nella sessione pomeridiana tenutasi alle h. 14.30 del 06 giugno 2024, ottenendo all'esito il punteggio di **22,50** (all. 6), che le consentiva l'ammissione alla fase di valutazione dei titoli.

In data 15.06.2024, l'Amministrazione pubblicava on line la graduatoria

finale di merito dei vincitori del suddetto concorso e, l'odierna ricorrente, nonostante i titoli posseduti, non figurava tra questi (all. 1),.

Alla ricorrente, infatti, <u>non</u> venivano erroneamente attribuiti i punteggi relativi ai seguenti titoli:

- a) **punti 3,00**, per il voto di laurea, laurea magistrale in giurisprudenza della durata quinquennale, di 110 e lode (all 7), siccome previsto dall'art. 6, c. 3 lett. a) del bando di concorso (all 2);
- b) **punti 3,00** per l'abilitazione alla professione di avvocato (all. 8), siccome previsto dall'art. 6, c. 3 lett. c) del bando di concorso (all. 2).

Tali punteggi (punti 3 per voto di laurea, laurea magistrale in giurisprudenza della durata quinquennale, di 110 e lode + punti 3 per abilitazione alla professione di avvocato) sommati a quello ottenuto con la prova scritta (22,50) avrebbe consentito alla ricorrente di totalizzare il punteggio complessivo di **28,50**, e quindi di collocarsi in posizione utile nella graduatoria di merito.

La Commissione, quindi, a causa della illegittima mancata attribuzione alla ricorrente del punteggio ad essa legittimamente spettante, la escludeva dalla graduatoria finale di merito, per cui non veniva indicata tra i 38 vincitori, per il distretto di Corte d'appello di Caltanissetta, venendo superata dai seguenti partecipanti aventi <u>un punteggio complessivo inferiore</u> (all. 1):

33	CATALANO	ADRIANA	28,5
34	SANFILIPPO	ORIANA MARIA	27,38
35	LUPO	MARIA ELENA	26,63
36	RICOTTA	FABIANA ROSALIA	25,75
37	ZIRILLI	ANITA	25,75
38	DITTA	MANUELA	24,28

Da ciò la manifesta illegittimità della superiore graduatoria, e ciò in considerazione della omessa attribuzione dei punteggi previsti per il possesso dei titoli, ivi compreso quelli di preferenza a parità di punteggio, espressamente indicati nella domanda di partecipazione allegata in atti, in seno alla quale la ricorrente specificava:

- di avere conseguito l'abilitazione professionale di avvocato il 6 ottobre 2014; - di avere riportato un voto di laurea di 110 e lode; - di essere genitore di una figlia minore in famiglia (una bimba di 7 anni) (all 9 - cert. stato di famiglia).

Si evidenzia che la ricorrente avanzava istanza di annullamento in autotutela (all. 10) a tutti gli Enti resistenti, che rimaneva priva di riscontro, nonostante lo spirare dei termini di legge, il cui silenzio, ove occorra, viene espressamente impugnato.

La graduatoria finale di merito risulta viziata da evidenti profili di illegittimità e tanto per i seguenti motivi di

DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, C. 3, LETT. A), C, DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 LETT. E), DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER ERRATA VALUTAZIONE DEI TITOLI. MANIFESTO TRAVISAMENTO DEI FATTI.

L'art. 6, c. 3, lett. a), e c) del bando concorso prevede che "a) ...Ai titoli è attribuito un valore massimo complessivo di 15 punti, così ripartiti: sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso): 110 e lode, punti 3,00...c) punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di avvocato..."

Sulla scorta della graduatoria finale è evincibile che alla ricorrente non

venivano attributi: punti 3 per il conseguimento della Laurea in giurisprudenza con il voto di 110 e lode e punti 3 per l'abilitazione alla professione di avvocato.

Ciò risulta evidente poichè se fossero stati attribuiti tali punteggi la ricorrente avrebbe conseguito il punteggio totale di 28,50, quindi un punteggio utile per essere inserita nella graduatoria finale di merito tra i vincitori di concorso, atteso che nelle detta graduatoria risultano inseriti candidati con punteggio inferiore.

La ricorrente ha interesse, dunque, all'attribuzione dei 6 punti previsti dall'art. 6, lett. a) e lett. b) del bando di concorso (3 per il voto di laurea con 110/110 e lode e 3 per l'abilitazione alla professione di avvocato) oltre a beneficiare del titolo di preferenza previsto dall'art. 9 lett. e) del bando di concorso per maggior numero di figli a carico (si allega stato di famiglia – all.) che la porterebbero alla posizione n° 33 o quanto meno 34 della graduatoria definitiva di merito di cui all'art. 8, comma 1 del bando, con punti 28,50, tra i vincitori, con conseguente diritto all'assunzione.

Sotto tale ultimo profilo si evidenzia che la ricorrente dovrà essere assunta, (così come gli attuali candidati vincitori già assunti con avviso del 17 giugno 2024, pubbl. il 19 giugno 2024, prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID, recante il provvedimento di assunzione dei vincitori di concorso, con il "Codice PA" per il distretto di Corte d'appello di Caltanissetta - Codice CL) con decorrenza 30 giugno 2024; il rispetto di tale termine di decorrenza risulta necessario per poter consentire alla ricorrente di conseguire la stabilizzazione prevista dall'articolo 16-bis del Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (in quanto autorizzata dal Ministero della Giustizia) a partire dal 1º luglio 2026, al pari degli attuali vincitori dovendo la ricorrente godere delle stesse possibilità di assunzione..

ISTANZA ISTRUTTORIA.

Si chiede a Codesto On.le Tribunale di ordinare alle Amm.ni resistenti la produzione dei seguenti atti e/o documenti già richiesti, senza alcun esito, con apposita istanza di accesso agli atti (all. 11):

- copia delle domande di partecipazione dei candidati indicati nella graduatoria finale di merito dei vincitori del suddetto concorso, pubblicati on line su inPA il 14.06.2024, dalla posizione n. 33 alla posizione n. 38 (Catalano Adriana, Sanfilippo Oriana Maria, Lupo Maria Elena, Ricotta Fabiana Rosalia, Zirilli Anita e Ditta Manuela) per il profilo di Addetto all'Ufficio del Processo, Codice CL Distretto della Corte di Appello di Caltanissetta per n. 38 unità, a seguito di concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, espletato per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale, dell'Area funzionari, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia;
- copia dei verbali della commissione di valutazione delle prove e dei titoli dei Sigg. Catalano Adriana, Sanfilippo Oriana Maria, Lupo Maria Elena, Ricotta Fabiana, Rosalia, Zirilli Anita e Ditta Manuela, siccome indicati nella graduatoria pubblicata su inPA il 15 giugno 2024, per il profilo di Addetto all'Ufficio del Processo, Codice CL-Distretto della Corte di Appello di Caltanissetta per n. 38 unità, a seguito di concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, espletato per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale, dell'Area funzionari, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia;
- copia dei verbali della commissione di valutazione delle prove e dei titoli dell'odierna istante per il profilo di Addetto all'Ufficio del Processo, Codice CL -Distretto della Corte di Appello di Caltanissetta per n. 38 unità, a seguito di concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, espletato per il

reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale, dell'Area funzionari, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia;

- copia della graduatoria finale composta anche dai candidati idonei, dalla posizione n. 39 alla posizione n. 123, Codice CL -Distretto della Corte di Appello di Caltanissetta per n. 38 unità, i cui nominativi sarebbero stati pubblicati in occasione di eventuali scorrimenti;

copia degli esiti in dettaglio della prova scritta del 5 e 6 giugno 2024, relativa ai candidati indicati dalla posizione n. 33 alla posizione n. 38 e degli elaborati di quest'ultimi (Catalano Adriana, Sanfilippo Oriana Maria, Lupo Maria Elena, Ricotta Fabiana Rosalia, Zirilli Anita e Ditta Manuela) siccome indicati nella graduatoria pubblicata su *inPA* il15 giugno 2024, per il profilo di Addetto all'Ufficio del Processo, Codice CL -Distretto della Corte di Appello di Caltanissetta per n. 38 unità, a seguito di concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, espletato per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale, dell'Area funzionari, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia.

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 56 C.P.A.

Per tutte le ragioni esposte, e l'assoluta fondatezza delle censure sollevate si chiede l'emissione di un provvedimento cautelare in via d'urgenza che consenta l'assunzione con riserva della ricorrente a decorrere dal 30.6.2024, Solo un provvedimento cautelare urgente ed indifferibile l'odierna ricorrente può evitare l'esclusione definitiva dalla graduatoria dei vincitori dalla procedura concorsuale, e quindi di ricevere un danno grave irreparabile alla sua carriera professionale ed alle sue legittime aspettative di vincere il concorso e di essere assunta immediatamente con un contratto a tempo determinato.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE.

Il fumus boni juris è evidente ed emerge da quanto sopra detto.

Sussistono i presupposti per l'accoglimento della presente istanza cautelare con cui si chiede, nelle more della decisione di merito, che venga ordinato alle Amministrazioni intimate (ognuna per le proprie competenze) di procedere alla correzione della graduatoria di merito impugnata includendo la ricorrente tra i candidati vincitori e di disporre l'assunzione della stessa con contratto a tempo determinato a decorrere dal 30.6.2024, ancorché condizionato all'esito definitivo del presente giudizio, e ciò al fine di mantenere la "res adhuc integra" fino alla decisione del merito, poichè diversamente la sentenza di merito risulterebbe fortemente pregiudizievole dei diritti e delle legittime aspettative della ricorrente e per certi aspetti "inutiliter data".

Si ribadisce, quindi, l'interesse della ricorrente ad essere assunta **con decorrenza 30 giugno 2024**, poichè solo in tal caso potrà conseguire la stabilizzazione prevista dall'articolo 16-bis del Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (in quanto autorizzata dal Ministero della Giustizia) a partire dal 1º luglio 2026.

Diversamente l'odierna ricorrente rischio in modo concreto ed attuale di perdere definitivamente la possibilità di prestare servizio, dal momento che, una volta firmati i contratti di lavoro, il numero dei posti disponibili sarà praticamente definito e chiuso.

Sussiste inoltre il danno grave ed irreparabile in quanto la mancata ammissione della ricorrente, priva di stabilità economica e di redditi adeguati, preclude alla stessa di poter ottenere il posto di lavoro a tempo determinato previsto dal bando di concorso.

ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI

PROCLAMI.

In ragione dell'elevato numero di candidati che verrebbero scavalcati dall'accoglimento del ricorso ed a cui deve essere notificato il presente ricorso prima della decisione di merito (allo stato viene notificato solo ad alcuni), si chiede di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio anche con le modalità descritte in identico caso con l'ordinanza n. 1173/2022.

Si chiede, all'uopo, di ordinare alle Amm.ni resistenti, di fornire alla parte ricorrente l'elenco (con precisa indicazioni dei dati anagrafici e fiscali) dei candidati utilmente collocati in graduatoria ed assunti, in modo da poterli indicare esattamente nella notifica per pubblico proclama.

*** ** **

Per questi motivi, Voglia l'On.le Tribunale adito,

previo accoglimento delle superiori istanze cautelari ed istruttorie, accogliere il presente ricorso disponendo l'annullamento di tutti gli atti impugnati e con la declaratoria dell'obbligo delle amministrazioni intimate di attribuire il punteggio legittimante spettante alla ricorrente e di porre in essere tutti gli atti consequenziali, ivi compresa l'assunzione del ricorrente con decorrenza 30 giugno 2024, e ciò anche al fine di poter conseguire la stabilizzazione prevista dall'articolo 16-bis del Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (in quanto autorizzata dal Ministero della Giustizia) a partire dal 1º luglio 2026.

Con il favore delle spese e dei compensi di lite, con distrazione in favore del legale anticipatario. Si dichiara che il C.U. per la seguente controversia è pari ad € 325,00.

avv. Luigi Fontanella